

GIUSTIZIA COMPLEMENTARE: LA CASISTICA NEL CONTENZIOSO CIVILE.

Casi pratici e praticità dei casi.

*Struttura Territoriale CdA Torino, 27 aprile 2023
CORSO D23178*

*Gli strumenti della giustizia complementare
tra normativa, buone prassi e nuovi modelli organizzativi.*

*Dott.ssa Chiara Cutolo
Giudice del Tribunale di Bari*



...il cammino verso
una **GIUSTIZIA GIUSTA**

GIUSTIZIA «ALTERNATIVA»:
il giudice dialoga con tutti gli «attori» della scena
processuale e assicura risposta di giustizia
con modalità alternativa al provvedimento
a contenuto decisorio

ESITO DELLA
LITE




SELEZIONE DELLO
STRUMENTO:
CASI PRATICI

STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA
COMPLEMENTARE - **PARTECIPATA**

DEFINIZIONE

GIUSTIZIA
«TRADIZIONALE»:
il giudice è colui che
redige provvedimenti
a contenuto decisorio

DECISIONE



I benefici della composizione conciliativa della controversia: incidenza su tempi e qualità della risposta di giustizia. Verso una **GIUSTIZIA GIUSTA**.

- Il termine giustizia «alternativa» (c.d. ADR) non è più adeguato all'attuale assetto della giustizia
- Le prassi virtuose dei Tribunali hanno portato a una vera e propria forma di giustizia «complementare»
- Il meccanismo della conciliazione permette di ascrivere alla giurisdizione una connotazione «giusta»: umanizza, concretizza e rende “partecipata” la giurisdizione, che viene vista come un “lavoro di squadra”
- Il giudice, nell'applicazione della legge (art. 101 Cost.), si fa lettore, ascoltatore, “psicologo” (sonda le carte ma cerca di farle “vivere”, quindi attenziona anche gli animi degli avvocati e delle parti)
- Le abilità conciliative dei magistrati, che il progetto BDDC (in ottica innovatrice e «futurista») ha cercato di sviluppare, poggiano sulla fattiva collaborazione degli avvocati e delle parti processuali, chiamati tutti a contribuire allo sviluppo del percorso conciliativo, disinnescando anche le c.d. “battaglie di principio”
- Possiamo parlare di giurisdizione «partecipata», verso una vera e propria giurisdizione «giusta»
- Visione d'insieme della giustizia, non solo nel rapporto tra il giudice e le parti, ma anche nel rapporto interno alla magistratura stessa, in relazione ai vari gradi impugnatori; prevenzione dell'autoalimentazione e proliferazione del contenzioso, anche nei gradi successivi (filtro per le impugnazioni; argine avverso le procedure esecutive, ecc.)

...perché la conciliazione porta a una giurisdizione giusta? (art. 111 Cost.; art. 6 CEDU)

- Si garantisce un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo
 - Contemperamento tra diritto ed equità: avvicinamento giustizia sostanziale e giustizia processuale
 - La definizione del giudizio ha luogo nella consapevolezza per le parti del reciproco contributo o sacrificio, ma in cambio di una risposta di giustizia immediata ed effettiva
 - Trattasi di aspetti da evidenziare e che possono giustificare/“compensare” la riduzione della pretesa della parte vittoriosa anche alla luce della fisiologica alea del giudizio (logica transattiva del «un po’ meno ma subito e di sicuro» ..*intelligenti pauca!*)
 - Si va oltre la visione atomistica della giurisdizione (singolo “ruolo”): l’impiego di energie processuali del singolo giudice determina un effetto deflattivo del contenzioso, sia nel caso specifico che a livello generale.
 - Scopo deflattivo a largo spettro, anche a garanzia della ragionevole durata del processo
- efficienza della risposta di giustizia in termini quali-quantitativi: abbattimento dell’arretrato (importanza dell’UPP conciliativo) e qualità definitoria

...i benefici della conciliazione: ragionevole durata del processo ed efficienza nella risposta di giustizia

risposta più rapida e certa di giustizia (es. formazione immediata di titolo esecutivo; si evitano i gradi di impugnazione)

possibile composizione del conflitto sostanziale più generale intercorrente tra le parti (anziché della sola controversia pendente)

risposta più economica: minori costi per le parti e per l'Ufficio (es. no esborsi peritali o di registrazione della sentenza; minore maturazione dei compensi difensivi) e quindi per la società

risposta "umana" che avvicina alla giurisdizione il cittadino, che può concorrervi: consapevolezza per le parti del reciproco contributo o sacrificio verso una definitiva risposta di giustizia

Art. 1965 c.c. (Nozione della transazione)

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro



**IL GIUDICE QUALE
VALORE
AGGIUNTO**



Le principali difficoltà operative

ATTUALI

- Carenza di formazione degli operatori del diritto su tecniche di media-conciliazione
- Pregiudizio culturale (definizione di minor peso/pregio; resistenza del Foro); le «battaglie di principio»


IN VIA DI SUPERAMENTO → PROGETTO BDDC

- Indisponibilità di raccolte organizzate e precedenti consultabili
- Scarsa circolazione di prassi locali
- Limitata tracciabilità e valorizzazione in chiave statistica

Gli strumenti di
giustizia
«partecipata»
al servizio della
conciliazione.

Le novità della
riforma Cartabia.

STRUMENTI SINERGICI



→ strumenti non alternativi o escludenti ma **strumenti sinergici**:
aiutano il giudice a guidare le parti verso la composizione bonaria della controversia
(spesso le parti - e/o i difensori nei confronti delle parti - hanno bisogno di un «aiuto»)
= maggiore autorevolezza della proposta proveniente dal giudice

1) Art. 185 c.p.c. (Tentativo di conciliazione)

<<Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

*Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, **nel rispetto del calendario del processo.***

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo>>

(in rosso le modifiche apportate dalla riforma Cartabia)

2) La «conciliazione integrata»

Il giudice «aiuta» le parti a dialogare, anche in vista di successiva proposta *ex art. 185 bis c.p.c.*, invitandole allo scambio di proposte transattive (per circoscrivere la forbice della lite)

= il giudice assegna alle parti un termine per il deposito di proposte per il bonario componimento della controversia e un successivo termine per il deposito di controproposte



IL GIUDICE

- condotta nel contraddittorio breve discussione sui punti salienti della controversia;
- valutata, con l'adesione delle parti, l'opportunità di avviare fra loro un percorso conciliativo;
- letto l'art. 185 c.p.c.;
- richiamate le recenti riforme normative in materia di conciliazione e mediazione nel processo civile;

INVITA

le parti a scambiarsi via fax/pec o equipollenti, entro il _____, proposte e/o offerte per la definizione bonaria della controversia, ed entro il _____ a scambiarsi via fax/pec o equipollenti eventuali controproposte, assegnando ulteriore termine sino al _____ per tenere fra loro un incontro assistiti dei legali (ed eventualmente presso gli organismi preposti all'attività conciliativa ai sensi del d.lgs. n. 28/2010), finalizzato ad esaminare le ipotesi transattive articolate, avendo cura di documentarne l'esito mercè la redazione di apposito processo verbale da depositarsi sino a 10 gg prima dell'udienza di rinvio e di cui potrà tenersi conto, nel merito, al momento della regolamentazione delle spese processuali”;

RINVIA

il presente procedimento all'udienza del _____, ore _____, disponendo per quella data la comparizione delle parti innanzi a sé al fine di poter svolgere, in ossequio al dettato del citato art. 185 c.p.c. e ove ancora possibile, il tentativo giudiziale di conciliazione.


3) Art. 185 bis c.p.c. (Proposta di conciliazione del giudice)

Procedimenti non soggetti alla riforma Cartabia

*<<Il giudice, **alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione,** formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice>>*

Procedimenti soggetti alla riforma Cartabia

*<<Il giudice, **fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione,** formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice>>*



**IL PRINCIPIO DELLA
RAGIONE PIU' LIQUIDA**

...quale significato
ascrivere alla
riforma?

→ il legislatore incasella la conciliazione quale momento processuale qualificante e deflattivo, prevedendo che la stessa avvenga nel rispetto del calendario del processo

→ può essere utile la fissazione di udienza interlocutoria *ad hoc* per la valutazione delle possibilità conciliative sulla base degli indici di mediabilità e delle leve conciliative

→ ampliamento temporale della conciliazione: sino al passaggio in decisione (valorizzazione delle esigenze, anche su base soggettiva, del caso concreto)

3) Art. 117 c.p.c. (Interrogatorio non formale delle parti: c.d. interrogatorio libero)

<<Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori>>



La riforma Cartabia potenzia l'istituto
con il nuovo art. 183 c.p.c.:
*<<All'udienza fissata per la prima comparizione
e la trattazione le parti **devono** comparire
personalmente>>*

4) La mediazione delegata: l'art. 5 d.lgs. 28/2010 e le novità della riforma

Procedimenti non soggetti alla riforma Cartabia

Art. 5, co. 2
(Condizioni di procedibilità e rapporti con il processo)

<<...il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato **prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni** ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione>>

Procedimenti soggetti alla riforma Cartabia

Art. 5 *quater*
(Mediazione demandata dal giudice)

<<1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, **fino al momento della precisazione delle conclusioni**, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale>>

→ Il giudice, anche in appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, ha il potere di mandare le parti dinanzi a un Organismo di Mediazione, quale condizione di procedibilità, con rilevanti conseguenze in caso di inottemperanza (v. Cass., n. 40035/2021).

**Art. 5 quinquies
d.lgs. 28/2010
(riforma Cartabia).**

**Formazione del magistrato,
valutazione del contenzioso definito
con mediazione demandata
e collaborazione.**

<< 1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione >>



**→ valorizzazione, anche statistica,
del giudice compositore**

A photograph of a red mug, a silver pen, and a napkin with the words 'pause', 'reflect', and 'act' written in blue cursive. The scene is set on a textured, light brown surface. The red mug is in the upper left corner, partially filled with a light-colored liquid. The silver pen is in the lower right corner, lying horizontally. The napkin is in the center, with the words 'pause', 'reflect', and 'act' written in blue cursive. The background is a solid blue color.

pause
reflect
act

La formulazione della proposta *ex art. 185 bis* nella prassi giudiziaria

...l'art. 185 *bis* è
NORMA «CONTENITORE»,
riempita dalla concreta
prassi giudiziaria



**LEVE
CONCILIATIVE**



- RITI COMPATIBILI
- FORMA
- MODALITÀ



- QUANDO
(SNODO PROCESSUALE;
INDICI DI MEDIABILITÀ)

Riti compatibili con il 185 bis

→ disposizione collocata nel processo ordinario di cognizione ma compatibile con altri riti (v. art. 420 c.p.c.):

l'art. 185 bis c.p.c., pur non espressamente richiamato nel rito famiglia, costituisce l'espressione di un principio generale (e infatti si rinviene anche nell'art. 420 c.p.c.), pure per il fatto di distinguere espressamente tra proposta transattiva e conciliativa e per la difficoltà di ammettere settori o comparti divisi dell'ordinamento in cui il giudice possa o non possa aiutare i litiganti a pervenire a un assetto condiviso per la soluzione pacifica della causa (Trib. Milano, 26 giugno 2013)

→ è applicabile a tutti i procedimenti di matrice contenziosa pendenti alla data della sua introduzione (anche al vecchio procedimento sommario di cognizione, oggi sostanzialmente rito semplificato); si applica anche in grado di appello e nei riti camerali

Riti compatibili con il 185 bis: il procedimento esecutivo



E' invece strumento ordinariamente (e proficuamente) utilizzabile nelle opposizioni esecutive preventive e nella fase di merito di quelle successive:

- definibilità solitamente sulla scorta di prove documentali
- inammissibilità dei motivi di opposizione se avverso vizi formali dell'atto di precetto (diversi dalla notifica) o riguardanti questioni da far valere nel giudizio ove si è formato il titolo giudiziale

→ l'art. 185 bis c.p.c. attiene ai procedimenti di cognizione e non a quelli esecutivi

E' da ritenersi applicabile solo nei procedimenti di cognizione e inapplicabile al processo esecutivo, non essendovi nei procedimenti esecutivi accertamenti di rapporti giuridici da transigere o conciliare:

- il processo esecutivo è diretto non ad accertare diritti ma ad attuare diritti certi (il G.E. non accerta diritti, ma attua diritti certi, aliunde cristallizzati);
- il G.E. non ha poteri cognitivi (fatti salvi i limitati poteri sommari in seno agli incidenti cognitivi o distributivi: artt. 615 ss. c.p.c.; art. 512 c.p.c.)



→ per il G.E. può quindi ipotizzarsi l'applicazione dello strumento (anche in termini di mera *moral suasion*) nelle c.d. parentesi di cognizione che si innestano nel processo esecutivo (es. fase cautelare delle opposizioni esecutive successive; controversie distributive ex art. 512 c.p.c.), anche facendo leva sul potere di direzione del procedimento esecutivo conferito al G.E. (art. 484 c.p.c.).

La definizione dell'incidente in via conciliativa o transattiva velocizza la procedura (es. evita la sospensione della fase distributiva e scongiura il contenzioso di merito).

Forma della proposta *ex art. 185 bis*

Non sono necessari requisiti particolari di forma e contenuto

La proposta non ha natura decisionale, tanto che non può costituire motivo di astensione o ricusazione del giudice

La proposta va motivata? Una proposta motivata ha maggiori possibilità di «successo», elidendo il rischio di percezione di arbitrarietà

“Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non ha natura decisionale), possono essere indicate alcune fondamentali direttrici utili a orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nell’opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente” (Trib. Roma, 04/11/2013)

La proposta può andare anche oltre l’ambito della controversia per comporre il conflitto nel suo complesso (Trib. Milano 14/11/2013)

La proposta è modificabile?

Sì, può essere utile inserire nel provvedimento conciliativo una clausola di modifica concordata della proposta (es. previsione di modalità rateali)

Modalità della proposta *ex art. 185 bis* (anche in rapporto all'udienza cartolare)

- a verbale in udienza in presenza
- a scioglimento di una riserva
- all'esito di una camera di consiglio
- all'esito di udienza cartolare
 - iniziali criticità per le attività conciliative, che presuppongono tradizionalmente la presenza fisica delle parti processuali (prima, anche solo per la firma del verbale di conciliazione)
 - la. n. 70/2020, in vigore dal 30/06/2020, modifica l'art. 88 disp. att. c.p.c., introducendo la conciliazione a distanza:
(«Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza»)
- a seguito di un tentativo di conciliazione o di uno scambio di proposte transattive tra le parti (art. 185 c.p.c.; prassi della c.d. «conciliazione integrata»: il giudice, preliminarmente alla formulazione della proposta, assegna alle parti un termine per il deposito di proposte per il bonario componimento della controversia e un successivo termine per il deposito di controproposte)
- a seguito di mediazione demandata

→ CONCILIAZIONE E UDIENZA CARTOLARE

all'esito del periodo emergenziale, l'idoneità concreta dell'udienza cartolare in materia conciliativa è legata alle abilità conciliative del magistrato e rimessa alla propria modalità di organizzazione del lavoro

Schema della proposta *ex art. 185 bis*

Riforma Cartabia - **art. 96, co. 4, c.p.c.**

«Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000»

**TRIBUNALE DI ...
SEZIONE ... CIVILE
Il GIUDICE**

visti i documenti e letti gli atti;
avuto riguardo alla natura del giudizio / al valore della controversia / all'esistenza di questioni di facile-pronta soluzione di diritto; in particolare:
ritenuto opportuno contenere l'alea e i tempi del giudizio e consentire alle parti di confrontarsi sulla convenienza della proposta formulata ai sensi dell'**art. 185 bis c.p.c.**;

PER QUESTI MOTIVI

PROPONE alle parti:

- 1) SOLUZIONE CONCILIATIVA
- 2) UN CONTRIBUTO SPESE in favore di / COMPENSAZIONE totale o parziale

ACCORDA alle parti un termine per raggiungere l'accordo transattivo/conciliativo fino alla prossima udienza del _____, destinata alla verifica degli esiti della proposta, rammentato che, oltre al contegno delle parti integrante mancata risposta alla proposta o rifiuto della stessa sostanzialmente ingiustificato, valutabile per norma generale nella sede della regolamentazione finale delle spese, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 91, co. 1, seconda parte, c.p.c., nonché l'art. 96, co. 3, c.p.c..

Conseguenze della mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis

→ un tentativo di conciliazione «ragionato» non ha ripercussioni negative in termini di durata «irragionevole» del processo e relative conseguenze «risarcitorie» per equa riparazione

art. 2, co. 2 *quiquies*, lett. B) l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), come introdotto dall'art. 55, D.L. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012: «*non è riconosciuto alcun indennizzo...b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile*», ossia nel caso in cui la domanda giudiziale sia accolta in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa rifiutata

art. 91, co. 1, seconda parte c.p.c.: “*Il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.*” (compensazione)

art. 116 c.p.c.: il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione

Il «quando» della proposta



SNODI PROCESSUALI



**INDICI DI MEDIABILITA'
(ASTRATTI E CONCRETI)**



→ il momento processuale rilevante per tentare la conciliazione è legato non solo (o non tanto) alla materia di riferimento, ma anche (e soprattutto) alla tipologia di controversia

Indici di mediabilità:

a) criteri generali

Previsione di presupposti aperti e condizioni esemplificative:
«avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di pronta e facile soluzione in diritto»

→ **Principio della ragione più liquida**

Cass., n. 26634/2022 da ultimo: *«in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., - deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza, a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, come costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.; ne consegue che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di agevole e pronta soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (tra le altre, Cass. Sez. U, 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass., 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., 9 gennaio 2019, n. 363)».*

Indici di mediabilità

b) nelle evoluzioni del processo (le sopravvenienze)

Novità nel contraddittorio (profilo soggettivo)

istanze di riassunzione o prosecuzione del giudizio; mutamento e avvicendamento parti e difensori, decorso del tempo, cambiamento delle condizioni soggettive o oggettive dei contendenti e del loro assetto di «interessi» reciproci

Novità nel contraddittorio (profilo oggettivo)

- ampliamenti o delimitazioni del *thema decidendum*: domande riconvenzionali, eccezioni in rito o preliminari di merito (prescrizione, compensazione, ecc.); rinunce ad alcune domande o riconoscimento parziale delle avverse pretese, ecc.; riserve istruttorie;
 - non tempestive o non conformi articolazioni di domande e/o richieste di prova: semplificazione/delimitazione del *thema probandum* che consente una prognosi definitiva traducibile in una più equa formula conciliativa;
 - riserve ed esiti dell'attività istruttoria: delimitazione del *thema probandum*; circoscrizione dell'alea del giudizio
-

Novità legislative o pretorie

- esistenza di questioni in diritto semplici o presidiate da orientamenti giurisprudenziali consolidati (per es. contenzioso seriale; liquidazione del danno con sistema Tabellare milanese);
- questioni interessate, in corso di causa, da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale di legittimità (revirement) ovvero da novità legislative che prefigurino come inevitabile uno sbocco definitivo prima non pronosticabile

Indici di mediabilità c) in rapporto agli snodi processuali e alle materie di riferimento

Arco temporale ampio:
«alla prima udienza ovvero sino
a quando è esaurita l'istruzione»;
con la riforma Cartabia, «fino al
momento in cui trattiene la causa
in decisione»

A) le sedi di scrutinio sommario della fondatezza della pretesa

→ casi di sommaria deliberazione del *fumus*

- concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio *ex artt.* 648 e 649 c.p.c. (opposizione a decreto ingiuntivo)
- esame dell'istanza cautelare *ex art.* 615, co. 1, c.p.c. (opposizioni a precetto)
- istanze *ex art.* 1137 c.c. di impugnazione delibere assembleari

B) in sede di prima udienza

→ verosimile impatto favorevole delle verifiche preliminari prescritte dal nuovo art. 171 *bis* c.p.c. e del tendenziale confezionamento del quadro assertivo e delle richieste di prova (*discovery*)

C) risolvibilità in diritto e/o allo stato degli atti → prevedibilità della decisione

- cause di natura documentale (es. di norma le opposizioni esecutive)
- cause seriali (es. in materia bancaria)
- precedente istruttoria tecnica completa (ATP)

D) all'esito delle riserve istruttorie

(es. mezzi istruttori rigettati o corposamente ridotti)

E) all'esito dell'assunzione dei mezzi di prova, dinanzi a quadro istruttorio completo (es. CTU : v. udienza *ex art.* 789 c.p.c. di discussione del progetto di divisione ordinaria tra i condividenti)

→ opportunità di fissare udienza interlocutoria per l'esame del quadro istruttorio, se del caso convocando già il CTU per eventuali chiarimenti (es. appalti)

Art. 171 bis

Verifiche preliminari

<< Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo e quinto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171 ter >>.


→ il ruolo centrale della nuova prima udienza

...che impatto ha la nuova prima udienza in termini conciliativi?

Concentrazione dell'attività assertiva e probatoria (*discovery*): in prima udienza si è già delineato il *thema decidendum* e il *thema probandum* (sulla scorta delle «nuove» memorie integrative *ex art. 171 ter c.p.c.* depositate in data anteriore alla prima udienza)

Il giudice «*indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato*»

Esempio monitoraggio materie per orientamento nello *screening*



Anche situazioni con elevata conflittualità possono essere permeabili alla media-conciliazione

Le leve conciliative

VALUTAZIONI
SINERGICHE

1) CAUSE SERIALI
(esistenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati o sopravvenuti; esistenza di precedenti «pilota»)

2) SNODI PROCESSUALI (delibazione sommaria anticipata del *fumus*: es. artt. 648, 649 c.p.c., art. 615, co. 1, c.p.c., art. 789 c.p.c.; delibazione anticipata di *fumus, thema decidendum* e *thema probandum* in ipotesi di ATP; il ruolo del nuovo art. 171 *bis* c.p.c.)
→ utilità di udienza *ad hoc* per esame istruttorio

3) SNODI ISTRUTTORI (riserve istruttorie: delimitazione del *thema probandum*; acquisizione di dati tecnici dagli Ausiliari del giudice in corso causa: ATP/CTU)

4) CONCILIAZIONE INTEGRATA;
MEDIAZIONE DEMANDATA

Uso appropriato delle leve conciliative sulla base delle materie di riferimento: indicazioni generali



Accettazione della proposta *ex art. 185 bis* e modalità di definizione del giudizio

E' opportuno concordare con le parti la modalità definitiva (in base alle esigenze specifiche del caso, anche alla luce dei costi)

ABBANDONO DEL GIUDIZIO (artt. 181-309 c.p.c.) con cancellazione della causa dal ruolo + estinzione del processo

VERBALE DI CONCILIAZIONE (art. 88 disp. att. c.p.c.), oggi anche telematico, che costituisce titolo esecutivo *ex art. 185 c.p.c.*; richiede la sottoscrizione delle parti o del difensore munito di procura speciale

ESTINZIONE *ex art. 306 c.p.c.*

SENTENZA che prende atto dell'accordo e dichiara la cessazione della materia del contendere ovvero «accoglie» le conclusioni congiunte delle parti (per es. con revoca del d.i. nelle opposizioni *ex art. 645 c.p.c.*)

A photograph of a red mug, a silver pen, and a napkin with the words 'pause', 'reflect', and 'act' written in blue cursive. The scene is set on a textured, light brown surface. The red mug is in the upper left corner, partially filled with a light-colored liquid. The silver pen is in the lower right corner, lying horizontally. The napkin is in the center, with the words 'pause', 'reflect', and 'act' written in blue cursive. The background is a solid blue color.

pause
reflect
act

L'accesso alla BDDC (area Buone Prassi)



L'area «Buone prassi» è consultabile sui siti web degli uffici giudiziari (corte appello.aquila.it; corte appello.bari.it; corte di appello.napoli.it; corte appello.salerno.it; corte appello.catanzaro.it; tribunale.cosenza.it; tribunale.foggia.it; tribunale.taranto.it; tribunale.matera.it; tribunale.agrigento.it; tribunale.brindisi.it)

<http://www.tribunale.bari.giustizia.it/>
(schermata principale del sito del Tribunale di Bari)



Buone Prassi

Banca Dati Digitale Conciliativa (BDDC)



...(segue) l'accesso alla BDDC: la selezione della banca dati di interesse

https://www.giustizia.bari.it/buone_prassi_menu.aspx



The screenshot shows the website of the Corte di Appello di Bari, Ministero della Giustizia. The page features a navigation menu with links to Home, Corte di Appello, Procura Generale, Tribunali, Procure della Repubblica, Giudici di Pace, Area Minorile, Area Sorveglianza, CISIA, and U.N.E.P. Below the menu, there is a breadcrumb trail: Sei in: Home > Buone Prassi << Torna indietro. The main content area is titled 'BUONE PRASSI (best practices) - Scarica il Protocollo BDDC-Progetto Ufficio del Processo.' and lists several data banks: BANCA DATI DEI VERBALI DI CONCILIAZIONE - ARTICOLAZIONE DI MODUGNO, BANCA DATI DIGITALE CONCILIATIVA / 185 BIS C.P.C., BANCA DATI DELLA MEDIAZIONE DELEGATA, BANCA DATI CONCILIATIVA - GIUDICE DEL LAVORO, and LINEE GUIDA PER LA DIFFUSIONE DELLA BUONA PRASSI BDDC FRA UFFICI GIUDIZIARI E ISTITUZIONI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE. A red arrow points to the 'BANCA DATI DIGITALE CONCILIATIVA / 185 BIS C.P.C.' link, and a blue arrow points downwards from the bottom of the screenshot.



...(segue) l'accesso alla BDDC: le ordinanze *ex art. 185 bis*



https://www.giustizia.bari.it/buone_prassi_menu.aspx?pn1=1



Home	Corte di Appello	Procura Generale	Tribunali	Procure della Repubblica	Giudici di Pace
------	------------------	------------------	-----------	--------------------------	-----------------

Sei in: Home > Buone Prassi > Banca Dati Digitale Conciliativa / 185 bis c.p.c. << Torna indietro

BUONE PRASSI (best practices) - Scarica il Protocollo  BDDC-Progetto Ufficio del Processo.

BANCA DATI VERBALI DI CONCILIAZIONE - TRIBUNALE DI BARI

ORDINANZA EX-ART. 185 BIS C.P.C.



...(segue) l'accesso alla BDDC: sezione ordinanze *ex art. 185 bis*



https://www.giustizia.bari.it/buone_prassi_2.aspx



LE TABELLE CLASSIFICATORIE

Corte di Appello di Bari
Ministero della Giustizia

CERCA Cerca nel sito

Home > Corte di Appello > Procura Generale > Tribunali > Procure della Repubblica > Giudici di Pace > Area Minorile > Area Sorveglianza > CISA > U.N.E.P.

Sei in: Home > Buone Prassi > Banca Dati Digitale Conciliativa / 185 bis c.p.c. > Ordinanza ex-art. 185 bis c.p.c. << Torna indietro

Ordinanza ex-art. 185 bis c.p.c.

Scarica il protocollo [Estensione Banca Dati Corte Appello Bari Novembre 2015](#)
Scarica il protocollo [Ufficio del Giudice presso Tribunale di Bari e Corte di Appello Cisia Informatici 185 bis 2016](#)

Contratti	Locazione	Finanziario Bancario	Societario	Condominio	Successioni e Comunioni/Divisioni	Responsabilità ex-delitto	Diritti reali e possesso	Famiglia	Varie
ART 1669 CC E DIFETTI OPERA - TRIBUNALE TARANTO	SIMULAZIONE MISURA CANONI E RIPETIZIONE - TRIBUNALE TRANI	MUTUO PROVA USURA SOGGETTIVA - TRIBUNALE BARI	CESSIONE QUOTE PREZZO PROVA SIMULAZIONE - SEZ SPEC IMPRESA - TRIBUNALE BARI	USUCAPIONE CORTILE CONDOMINIALE - TRIBUNALE TRANI	DIVISIONE ESIGENZE PERSONALI EREDI - TRIBUNALE TERAMO	ART 2051 cc insidia visibile e conoscibile - TRIBUNALE BARI	Immissioni sentenza parziale e proposta - Tribunale Teramo	VARIE 1 MANTENIMENTO ART 148 CC - TRIBUNALE TRANI	Compenso professionale contumacia - TRIBUNALE POTENZA
PA E CONSEGNA PARZIALE - TRIBUNALE TARANTO	LOCAZIONE STAND FIERA INADEMPIMENTO - TRIBUNALE BARI	CARENZA ESTRATTI CONTO BANCARI - TRIBUNALE FOGGIA	ART 134 C.P.I. CONCORRENZA SLEALE PURA E INTERFERENTE SEZ SPEC IMPRESA - TRIBUNALE NAPOLI	INFILTRAZIONI 1 - TRIBUNALE BARI	AZIONE DI MANUTENZIONE EREDITARIA E ATTRIBUZIONE - TRIBUNALE TRANI	Filtro appello ART 2051 microperm Tabelle Milano art 139 - TRIBUNALE BARI	Abuso edilizio sopraelevazione - Tribunale Trani	1 SEPARAZIONE ACCORDI ECONOMICI - TRIBUNALE BARI	Revocatoria fallimentare - TRIBUNALE BARI
REGRESSO STRUTTURA SANITARIA - TRIBUNALE BARI	ADDIZIONE MIGLIORIE - TRIBUNALE BARI	MUTUO E RESPONSABILITA' BANCA - TRIBUNALE TRANI	2392 CC E 146 LF AZIONE RESPONSABILITA' AMMINISTRATORE SEZ SPEC IMPRESA - TRIBUNALE NAPOLI	INFILTRAZIONI 3 - TRIBUNALE BARI	DIVISIONE EREDITARIA E ATTRIBUZIONE - TRIBUNALE TRANI	Filtro appello art 135 Cod Ass.ne - TRIBUNALE BARI	Azione di rivendicazione - Tribunale Trani	2 SEPARAZIONE ORDINANZA PRESIDENZIALE - TRIBUNALE MATERA	2 SEPARAZIONE PATROCINIO E SOCCOMBENZA VIRTUALE - TRIBUNALE POTENZA
AFFITTO FONDO RUSTICO RISOLUZIONE MIGLIORAMENTI - TRIBUNALE BARI	INADEMPIMENTO - TRIBUNALE FOGGIA	CANONI CREDITO MASSA EREDITARIA E CHIAMATI EREDITA' - TRIBUNALE BARI	IMPUGNATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE ART 2479 TER E 2378 CC - TRIBUNALE BARI	PAGAMENTO ONERI - TRIBUNALE BARI	PETITIO HEREDITAS E USUCAPIONE - TRIBUNALE TRANI	Sinistro macroperm casco Tabella Milano - TRIBUNALE BARI	Diminuzione aggravamento serviti e distanza fabbricati - Tribunale Trani	3 SEPARAZIONE CASA FAMILIARE CONIUGI E MUTUO - TRIBUNALE FOGGIA	AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO E SOCCOMBENZA VIRTUALE - TRIBUNALE POTENZA
PLURISOGGETTIVO DISCONOSCIMENTO PARZIALE ART 101 C.P.C. - TRIBUNALE BARI	RILASCIO IMMOBILE 1 - TRIBUNALE BARI	RIPETIZIONE INDEBITO E CONTO ANTICIPI - TRIBUNALE TRANI	RISARCIMENTO DANNI - TRIBUNALE BARI	PAGAMENTO SOMME - TRIBUNALE TRANI	LESIONE LEGITTIMA DONAZIONI PAGAMENTI - TRIBUNALE TRANI	ART 2051 C.C. FAUNA PROTETTA CINGHIALI - TRIBUNALE BARI	Luca e costruzione aderenza - Tribunale Trani	4 SEPARAZIONE SPESE STRAORDINARIE FIGLI - TRIBUNALE FOGGIA	NULLITA' NOTIFICA E LITISCONSORZIO NECESSARIO - TRIBUNALE POTENZA
APPALTO - TRIBUNALE FOGGIA	RILASCIO CORRENTISTA BANCA IMMOBILE 2 - TRIBUNALE TRANI	CORRENTISTA BANCA IMMOBILE 2 - TRIBUNALE TRANI	SEZ SPEC IMPRESA - TRIBUNALE NAPOLI	RISARCIMENTO DANNI 1 - TRIBUNALE TRANI	SCIOGLIMENTO - TRIBUNALE BARI	MORTE BIMBA ADDITTIVA - TRIBUNALE BARI	Regolamento confini - Tribunale Trani	5 SEPARAZIONE CONIUGI - TRIBUNALE BARI	655 CCP inteca - TRIBUNALE BARI

Analoga struttura caratterizza la tabella dell'area dedicata ai precedenti in materia di mediazione delegata

I files vengono catalogati per materia. Ogni documento viene poi identificato dal suo oggetto specifico e dall'origine territoriale. Cliccando sul *link* corrispondente al documento selezionato nell'area tematica di interesse si aprirà il provvedimento, epurato da tutti i dati personali/sensibili, nel pieno rispetto della privacy, ma pienamente intellegibile (in formato pdf non editabile: il caricamento dei files in versione non editabile evita ogni possibile ulteriore modifica; viene comunque garantita la conservazione della funzione copia/incolla nei documenti nativi digitali).

Casistica applicativa: mappa

CASISTICA

LEVE CONCILIATIVE

Danno non patrimoniale (es. da diffamazione)

Responsabilità medico-sanitaria
Sinistri stradali con danni persone

Famiglia (assegnazione casa familiare non trascritta ed esecuzione immobiliare)

Divisioni e successioni

Risarcimento danni da animali selvatici

Opposizioni esecutive preventive

Opposizioni a decreto ingiuntivo

Contratti (appalti; bancari)

liquidazione equitativa

il ruolo della CTU; le tabelle milanesi;
la presenza di compagnie assicuratrici

i principi generali di diritto e il ruolo
della giurisprudenza

il ruolo della CTU (progetto di
distribuzione *ex art. 789 c.p.c.*)

ragione più liquida (profili di
legittimazione passiva; presenza di
precedenti pilota)

dequotazione dei vizi formali del
precepto; vizi del titolo giudiziale

domanda o eccezione riconvenzionale
(reciproche poste); alea incrociata

il ruolo della CTU; importanza di quesiti
uniformi; la giurisprudenza consolidata

CASO 1

Esempio proposta *ex* art. 185 bis nei rapporti con la p.a.

Le pubbliche amministrazioni tendenzialmente accettano quasi sempre le proposte conciliative fatte dal giudice, anche perché l'aggravio delle spese di lite determinato dall'irragionevole rifiuto della proposta conciliativa del giudice potrebbe configurare responsabilità contabile.

Per tale ragione, a fini deflattivi, appare opportuno tentare la soluzione conciliativa, anche se le questioni di fatto siano complesse e il valore della causa non sia basso, soprattutto all'esito di CTU.

DIFETTO DI FORMA SCRITTA NEL RAPPORTO NEGOZIALE CON LA P.A.

http://www.tribunale.bari.giustizia.it/docs/best_practices/01%20CONTRATTO%20-%20CONTRATTO%20PA%20-%20TRIBUNALE%20BARI.pdf

localizzazione
in BDDC
(colonna
Contratti)

Contratti

(omissis)



CONTRATTO PA -
TRIBUNALE BARI

Rapporto negoziale con la p.a. - difetto di forma scritta -
riconoscimento dell'utilità - art. 2041 c.c. - CTU

...segue **CASO 1**
Esempio proposta ex art.
185 bis
nei rapporti con la p.a.

Proposta formulata:

- corresponsione di somma pari alla effettiva diminuzione patrimoniale subita dall'attore (art. 2041 c.c.), all'esito di CTU
- spese di CTU a carico delle parti in solido e ciascuna nei limiti del 50%
- spese di lite compensate per 1/3

«prendere in considerazione: 1) il problema della carenza di pattuizione scritta per il corrispettivo dovuto a fronte del trasporto dei rifiuti speciali per cui è causa, trasporto che però non solo non è stato nella sostanza negato dall'opponente, ma appare essere stato demandato da quest'ultimo all'opposta giusta la documentazione ufficiale protocollata presso il Comune di X; 2) la ditta opposta sembrerebbe, quantomeno all'epoca dei fatti, possedere le autorizzazioni amministrative per eseguire quel trasporto; ... 4) i documentati modelli FIR e l'applicazione delle tariffe dell'ARIAP Puglia 2° semestre dell'anno xxxxxx hanno consentito in sede di CTU di quantificare il costo dei predetti trasporti in complessivi € 2600 oltre Iva ed interessi di legge dalla domanda al soddisfo; 5) la CTU ha consentito di colmare la lacuna negoziale in punto di corrispettivo, mostrando utilità per entrambe le parti»

LEVE CONCILIATIVE

- a) difetto di forma scritta in rapporto con la p.a. (giurisprudenza consolidata: art. 2041 c.c.);
- b) prova del riconoscimento dell'utilità;
- c) CTU sul *quantum*, parametrata sui costi effettivi;
- d) contenimento delle lungaggini processuali (tempi e costi), in particolare con ripartizione equitativa delle spese legali e peritali
- e) volontà conciliativa manifestata dalle parti

CASO 2

Esempio proposta *ex*
art. 185 bis
su responsabilità
extracontrattuale:
sinistri stradali con
danni alle persone

CORRESPONSABILITA' IN SINISTRO STRADALE CON DANNI ALLE PERSONE


https://www.giustizia.bari.it/best_practices/07%20RESPONSA%20BILITA%20EX%20DELICTO%20-%20DANNO%20DA%20SINISTRO%20STRADALE%204%20-TRIBUNALE%20%20BARI.pdf



localizzazione
in BDDC
(colonna
Responsabilità
ex delicto)

Responsabilità ex-
delicto

(omissis)



 DANNO DA
SINISTRO STRADALE 4
-TRIBUNALE BARI

Sinistro stradale - corresponsabilità - accertamento CTU danno biologico (esiti permanenti e inabilità temporanea) - tabelle milanesi e personalizzazione del danno - sollecitazione della proposta da parte della Compagnia assicurativa

...segue CASO 2

Esempio proposta *ex* art. 185 bis

su sinistro stradale con danni alle persone

Proposta formulata:

- pagamento in favore dell'attore e a carico dei convenuti in solido (altro automobilista; Compagnia assicuratrice) della somma onnicomprensiva di € 20.000, già rivalutata, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo
- spese di lite compensate per 1/2 (con residua metà a carico dei convenuti ai medi tariffari, esclusa la fase decisoria non tenutasi)
- spese di CTU a carico delle parti in solido e ciascuna nei limiti del 50%

«1) si controverte in materia di responsabilità extracontrattuale e la vicenda trae origine da un sinistro stradale fra due autovetture antagoniste; 2) dalla relazione della Pol-Strada, acquisita agli atti con tutti i suoi allegati, emerge come nel tratto di strada teatro del sinistro vi fosse segnaletica che imponeva il limite di velocità in 90 KM/h, violato dall'attore a dire del CTU nominato dal Pm (doc. all. X nel fascicolo attoreo), come pure rimane dato pacifico la circostanza che l'altra autovettura fosse impegnata in una manovra di immissione nel traffico stradale dall'area di servizio attigua (ALFA), con linea d'arresto servita da scritta "STOP" ed operando una svolta a sinistra; 3) la Pol-Strada contestava nell'immediatezza all'attore la violazione di cui all'art. 145, VI co Cds; 4) dai predetti elementi in fatto discenderebbe la corresponsabilità dei conducenti delle autovetture antagoniste; 5) il CTU ha quantificato per l'attore (che all'epoca del sinistro aveva 55 anni) esiti permanenti nella misura del 10% (in citazione s'invocava la maggiore misura del 30%), ed ITP di 200 gg al 50% e di 50 gg al 25%, con esclusione di spese mediche, non documentate; 6) l'orientamento pacifico dell'intestato ufficio è nelle materie in esame l'applicazione delle tabelle di Milano sul danno biologico, volta per volta aggiornate nei valori (il cui riconoscimento in sede liquidativa incontra autorevole voce finanche nella giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. VI[^] Sez. Civ., ordinanza 14.1. 2013, n. 134, e Cass. 7.6. 2011, n. 12408), con riconosciuta possibilità di personalizzazione del danno

...visto l'art. 185 bis cpc, attesa l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto in punto risarcitorio, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio; vista pure la richiesta a verbale d'udienza del difensore della compagnia di assicurazione di una proposta conciliativa del magistrato, onde contenere l'alea del giudizio e gli ulteriori tempi e costi dello stesso»

LEVE CONCILIATIVE

- a) presunzione normativa di corresponsabilità dei conducenti (art. 2054, co. 2, c.c.);
- b) istruttoria a ridotta alea anche risarcitoria:
 - acquisizione dati di rilievo probatorio non controvertibile: verbale Polstrada con rilevamenti fidefacienti;
 - postumi danno biologico quantificati con CTU medico-legale;
 - liquidazione con criteri tabellari milanesi e correttivo per personalizzazione
- c) partecipazione al giudizio di una Compagnia assicurativa che sollecita la conciliazione


CASO 3

Esempio proposta *ex*
art. 185 bis
su responsabilità
extracontrattuale:
risarcimento danni
cagionati da animali
selvatici

FAUNA PROTETTA

(legittimazione passiva della Regione; *overruling*)

https://www.giustizia.bari.it/best_practices/07%20-%20ART%202051%20FAUNA%20PROTETTA%20CINGHIALI%20-%20TRIBUNALE%20BARI.pdf



Risarcimento del danno cagionato da fauna protetta - mutamento giurisprudenziale - legittimazione passiva della Regione - difetto di legittimazione dell'Ente invece evocato (Provincia) - precedente pilota dell'Ufficio

...segue **CASO 3**
Esempio proposta ex
art. 185 bis
su risarcimento danni
cagionati da animali
selvatici

Proposta formulata:

- **abbandono del giudizio**
- **compensazione delle spese per quadro giurisprudenziale**

- la responsabilità per il danno cagionato dalla fauna selvatica va inquadrata nell'alveo dell'art. 2052 c.c. e grava sulla Regione, in forza della titolarità delle competenze normative, amministrative, di coordinamento e di controllo, salva l'azione di rivalsa nei confronti dell'ente che si dimostri essere in concreto responsabile, purché destinatario di delega di funzioni gestorie, nonché dotato di adeguata provvista economica (da Cass., n. 13848/2020, che supera le oscillazioni pretorie in materia);
- viene dunque formulata alle parti proposta ex art. 185 bis «*alla luce del recentissimo orientamento della Cassazione che intravede nella fattispecie in questione una legittimazione passiva della Regione (v. ord. 13848 del 2020; n. 8384 e 8385 del 2020; sent. n. 7969 del 2020; ord. n. 12113 del 22.6.2020; a esso ha già aderito questa sezione con la sent. n. 101/2021 del 12.01.2021)*»

LEVE CONCILIATIVE

- a) questione di legittimazione passiva potenzialmente ostativa all'esame del merito della causa
- b) mutamento di giurisprudenza sulla questione
- c) esistenza di precedenti dell'Ufficio in adesione al nuovo orientamento giurisprudenziale (importanza del precedente pilota)
- d) contenimento dei costi destinato a gravare sul soccombente (compensazione per mutamento pretorio)

CASO 4

Esempio proposta *ex*
art. 185 bis
su responsabilità
extracontrattuale:
danno non
patrimoniale da
diffamazione

A) a mezzo stampa;
B) a mezzo social

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E A MEZZO SOCIAL

https://www.giustizia.bari.it/best_practices/7%20-%20DIFFAMAZIONE%20MEZZO%20STAMPA%20-%20Tribunale%20Matera.pdf

https://www.giustizia.bari.it/best_practices/07%20-%20DIFFAMAZIONE%20FACEBOOK%20-%20Tribunale%20Bari.pdf

localizzazione
in BDDC
(colonna
Responsabilità
ex delicto)

Responsabilità *ex-*
delicto

(*omissis*)

 [DIFFAMAZIONE
MEZZO STAMPA -
TRIBUNALE MATERA](#)

 [DIFFAMAZIONE
FACEBOOK -
TRIBUNALE BARI](#)

Risarcimento del danno non patrimoniale - liquidazione ontologicamente equitativa - applicazione di pacifici principi pretori - valorizzazione degli elementi concreti della fattispecie - alea fisiologica correlata all'equità

...segue **CASO 4**
Esempio proposta ex art.
185 bis
su danno non
patrimoniale:

A) diffamazione
a mezzo stampa

Proposta formulata:

- **riconoscimento di importo onnicomprensivo contenuto**
- **compensazione delle spese per minor *quantum* e peculiarità del caso**

«...premesse che la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa non può che essere effettuata con criteri equitativi, posto che la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico; osservato che la quantificazione equitativa del danno non patrimoniale subito dal soggetto diffamato deve comunque tener conto di una serie di parametri ormai tipizzati nella casistica giurisprudenziale quali la gravità dei fatti attribuiti, la particolare capacità di penetrazione del mezzo di diffusione, l'eventuale reiterazione degli episodi, le qualità personali dell'offeso e il ruolo rivestito dalla vittima, l'incidenza sulla vita di relazione, il grado di colpevolezza del responsabile (Cass. n. 9672/97); rilevato che, nella specie, l'attore lamenta che nell'articolo pubblicato sulla "ALFA" il XV.V.XXIV sarebbe stata riportata la notizia del suo proscioglimento - quale altro indagato - rispetto a reati particolarmente gravi, che lo vedevano invece coinvolto in qualità di persona offesa; osservato che, nella valutazione della fattispecie dedotta in giudizio, sul piano della colpevolezza del responsabile, deve tenersi conto della omonimia di cognomi tra l'indagato (BETA A) e la persona offesa (BETA B); rilevato che, ai fini della liquidazione equitativa del danno, deve altresì aversi riguardo alla giovane età dell'attore, alla sfera di relazioni dallo stesso intrattenuta (limitata all'ambito familiare e amicale) e alla durata (circa un mese) del pregiudizio;
...formula nei confronti delle parti...la seguente proposta conciliativa... **"La GAMMA S.p.A. accetta di corrispondere, in favore dell'attore, per le causali di cui all'atto di citazione, la complessiva somma di €3.500,00; spese compensate"**»

LEVE CONCILIATIVE

- a) valorizzazione nel caso concreto dei pacifici indici pretori (ribaltamento della *qualitas* processuale, a fronte di omonimia tra la p.o. e l'imputato, comunque prosciolto; contenuta rilevanza sociale e temporale del fatto)
- b) alea fisiologica e del caso concreto connessa alla liquidazione equitativa all'esito dell'istruttoria
- c) contenimento tempi e costi processuali

...segue CASO 4
Esempio proposta ex art.
185 bis
su danno non
patrimoniale:

**B) diffamazione
a mezzo social**

Proposta formulata:

- abbandono del giudizio
- compensazione delle spese per peculiarità del caso

« osservato <<che la stampa della pagina web ha il valore probatorio che il codice civile, all'art. 2712, riconnette alla riproduzioni meccaniche, disponendo che le stesse fanno piena prova dei fatti e cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime>> (Trib. Bari, 11/06/2007); rilevato che il convenuto ha genericamente disconosciuto che le schermate di pagina web-social Facebook rivestano <<efficacia probatoria>> ai sensi dell'art. 2712 c.c., in sostanza contestando soltanto l'ascrivibilità di valore probatorio a una pagina web, stante l'ontologica modificabilità e volatilità dei relativi contenuti, e non anche la conformità ai fatti ivi rappresentati delle relative schermate (fatti peraltro ammessi, nella loro effettiva verifica, in comparsa); considerato, tuttavia, che per costante giurisprudenza (cfr. Cass. pen., n. 101/2017), da adattarsi allo standard probatorio civilistico, per l'integrazione di condotta diffamatoria a mezzo di strumenti telematici è necessario che <<i commenti diffamatori, pubblicati tramite post sul social network Facebook>> possano, <<pur in assenza dell'indicazione di nomi, riferirsi oggettivamente ad una specifica persona>>, oltretutto che (Cass. pen., n. 39763/2017) l'individuazione del destinatario dell'offesa debba <<essere deducibile, in termini di affidabile certezza (ndr, probabilità) dalla stessa prospettazione dell'offesa, sulla base di un criterio oggettivo, non essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di soggetti che ritengano di potere essere destinatari dell'offesa>>; ritenuto che, prima di pronunciarsi sulle richieste istruttorie e vista la forte alea neanche degli esiti della fase istruttoria, sia opportuno oltre che conveniente per le parti ai fini di contenere i costi e i tempi della presente lite giudiziaria, formulare, ex art. 185 bis c.p.c. una proposta di conciliazione nei termini che seguono: abbandono della causa e spese compensate »

LEVE CONCILIATIVE

- a) valorizzazione nel caso concreto dei pacifici indici pretori in tema di diffamazione a mezzo social (dubbia identificabilità del destinatario dell'offesa; forte alea anche degli esiti istruttori)
- b) contenimento dei costi verosimilmente destinato a gravare sull'attore (proposta formulata ancor prima dei mezzi istruttori)

CASO 5

Esempio proposta *ex*
art. 185 bis

in materia di
opposizione a
precetto:

A) vizi del titolo
giudiziale
(art. 615 c.p.c.)

A) VIZI DEL TITOLO GIUDIZIALE

https://www.giustizia.bari.it/best_practices/ART%20615.1%20VIZI%20TITOLO%20GIUDIZIARIO%20-%20TRIBUNALE%20BARI.pdf

localizzazione
in BDDC
(colonna
Varie)

Varie

(omissis)



ART 615.1 VIZI
TITOLO GIUDIZIARIO
- TRIBUNALE BARI

Opposizione a precetto - vaglio dell'istanza sospensiva - difetto del *fumus* - censure avverso titolo di formazione giudiziale da far valere nel giudizio ove si è formato il titolo - inammissibilità dell'opposizione salvo fatti sopravvenuti

...segue CASO 5 Esempio proposta ex art. 185 bis in materia di opposizione a precetto

A) vizi del titolo giudiziale (art. 615 c.p.c.)

Proposta formulata:

- abbandono del giudizio
- contrazione delle spese di lite (solo le prime due fasi)

...«- l'opposizione ex art. 615 c.p.c., composta da ben 54 pagine, concerne un titolo esecutivo di formazione giudiziale (ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., res giudicata in quanto non appellata); l'atto opposto è, infatti, come riferito dalla stessa parte opponente un "atto di precetto... con il quale...veniva intimato il pagamento della somma di € 5.974,88 a titolo di spese legali oltre interessi ed accessori...competenze...liquidate dal Tribunale di Bari a mezzo di ordinanza...emessa a seguito di procedimento identificato da numero di R.G. num. XIX/VI" (p. 2 atto di citazione);

- TIZIO afferma la sua volontà di contestare, con l'azione de qua, "il diritto sostanziale ad agire in executivis" in capo all'Istituto di credito opposto, "sulla scorta di eccezioni che afferiscono al rapporto sottostante alla (pseudo) formazione del titolo in forza del quale si intende procedere esecutivamente" (p. 4 atto di citazione); a tale asserzione seguono circa 40 pagine, nelle quali l'ingiunto enuclea doviziosamente un catalogo di vizi (ad esempio, usura e anatocismo), palesemente afferenti non all'atto di precetto, ma al rapporto di conto corrente oggetto di accertamento giurisdizionale nel richiamato proc. n. XIX/VI, conclusosi con la citata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.; - è evidente che l'opponente formula doglianze del tutto avulse dall'atto di precetto, consistente, come detto, soltanto nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., in relazione alle spese legali ivi liquidate; - sicché, posto che all'ingiunto è stato intimato il pagamento delle spese legali e non di somme legate al rapporto correntizio, è evidente che l'opposizione, lungi dall'essere incentrata su vizi del precetto, si sostanzia in contestazioni relative al rapporto di conto corrente, che il debitore avrebbe potuto / dovuto far valere esclusivamente con l'impugnazione del titolo esecutivo, agendo ex art. 702 quater c.p.c.;

...i motivi di opposizione attengono alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, di conseguenza profilandosi l'inammissibilità dell'opposizione; ricordato, infatti, a riguardo, che la giurisprudenza di legittimità pacificamente afferma che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo esecutivo medesimo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso - inclusa la fase di impugnazione - (Cass. ord. n. 21954/2017; Cass., Sez. Un., n. 1238/2015; nonché Cass. nn. 3712/2016, 3850/2011 e 26089/2005), salvo trattarsi di vizi di formazione del provvedimento che ne determinino l'inesistenza giuridica (Cass., ord. n. 3277/2015); sicché, nel giudizio de qua è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, integrando la violazione di tale regola da parte dell'opponente una causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione (ex multis, Cass. nn. 12251/2007 e 22402/2008), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (id., anche Cass. nn. 12251/2007 e 24027/2009)».

LEVE CONCILIATIVE

- a) giurisprudenza pacifica (inammissibilità)
- b) verosimile lite temeraria
- c) contenimento tempi e costi processuali

CASO 5

Esempio proposta *ex*
art. 185 bis
in materia di
opposizione a
precetto:

B) vizi formali del precetto (art. 617 c.p.c.)

E' soluzione applicabile a qualsivoglia vizio formale dell'atto di precetto privo di concreto risvolto pregiudizievole, ma NON è applicabile ai vizi della notifica dell'atto di precetto (Cass., n. 24291/2017)

→ esportabilità
del ragionamento

B) VIZI FORMALI DEL PRECETTO

https://www.giustizia.bari.it/best_practices/ART%20617%20E%20SPEDIZIONE%20IN%20FORMA%20ESECUTIVA%20-%20TRIBUNALE%20BARI.pdf

localizzazione
in BDDC
(colonna
Varie)

Varie

(omissis)



ART 617 E
SPEDIZIONE IN
FORMA ESECUTIVA -
TRIBUNALE BARI

Opposizione agli atti esecutivi - vizi formali - irregolarità della formula esecutiva apposta sul titolo (rilasciata a nome non del procuratore del creditore ma dell'allora procuratore del debitore opponente) - sanatoria per raggiungimento dello scopo - dequotazione dei vizi formali - difetto di allegazione di pregiudizio - art. 100 c.p.c.

...segue **CASO 5**
Esempio proposta ex art.
185 bis in materia di
opposizione a precetto

B) vizi formali del
precetto
(art. 617 c.p.c.)

Proposta formulata:

- **abbandono del giudizio**
- **riconoscimento di contributo spese di importo contenuto in favore del creditore opposto**

...«il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata (ed è considerazione che vale per qualsivoglia irregolarità formale), senza allegare che essa abbia davvero determinato un effettivo pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria; sicché, la mancata allegazione di un pregiudizio concreto determina assenza di interesse ad agire e conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione stessa...»

→ cfr. Cass., n. 3967/2019, in materia di omessa spedizione in forma esecutiva, ma estendibile a ogni mera irregolarità formale priva di concreto risvolto pregiudizievole


LEVE CONCILIATIVE

- a) dequotazione dei vizi formali: giurisprudenza ormai pacifica (principio applicabile a ogni irregolarità formale differente dai vizi di notifica del precetto; per questi ultimi, Cass., n. 24291/2017); art. 100 c.p.c.
- b) assenza di concreto risvolto pregiudizievole
- c) verosimile lite temeraria
- d) contenimento tempi e costi processuali

CASO 6
Esempio proposta *ex*
art. 185 bis
in materia di
opposizioni esecutive
successive (merito):
assegnazione della
casa familiare

**ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
E PROCEDURA ESECUTIVA**

https://www.giustizia.bari.it/best_practices/ASTA%20TRASCRIZIONE%20ASSEGNAZIONE%20CASA%20CONIUGALE%20-%20TRIBUNALE%20BARI.pdf



Merito di opposizione *ex* art. 617 c.p.c. - assegnazione della casa familiare - mancata trascrizione anteriormente al pignoramento o all'iscrizione ipotecaria - no beneficio novennale dopo l'introduzione del regime trascrittivo *ex* art. 155 quater (337 sexies) c.p.c. - precedente di legittimità - *ordo temporalis* - inopponibilità

**...segue CASO 6
Esempio proposta
ex art. 185 bis
in materia di opposizioni
esecutive successive
(merito): assegnazione
della casa familiare**

Proposta formulata:

- **abbandono del giudizio**
- **riconoscimento di contributo spese di importo contenuto in favore dell'opposto**

«...applicando il principio della ragione più liquida in considerazione dei motivi in diritto già evidenziati dal G.E. nell'impugnato provvedimento, stante l'omessa trascrizione dell'atto di assegnazione della casa coniugale, alla luce della giurisprudenza sul punto (invero, nella fattispecie, non solo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non risulta trascritto ex art. 155 quater c.c. - vigente all'epoca in cui fu emesso, giusta novella di cui alla l. 54/06 e comunque riprodotto nel nuovo art. 337 sexies c.c.-, ma il creditore procedente risulta aver iscritto ipoteca volontaria il XX/XII/XXV -vedi relazione notarile-, per cui la presenza del provvedimento di assegnazione di per sé non solo non impedisce la vendita, ma consente al procedente/ipotecario di far subastare l'immobile come libero -cfr. Cass., 20 aprile 2016, n. 7776-, risultando di contro la giurisprudenza citata dall'opponente -Cass. n. 2893/2018- riferita a ipotesi verificatasi prima della citata modifica legislativa) »

LEVE CONCILIATIVE

- a) motivazioni condivisibili espresse dal G.E. in sede cautelare non superate
- b) principio della ragione più liquida; giurisprudenza di legittimità sulla questione (oggi, Cass., n. 12387/2022)
- c) contenimento dei costi destinato a gravare sul soccombente


CASO 7

Esempio proposta *ex* art. 185 bis in materia di opposizione a d.i.: garanzia per vizi (domanda riconvenzionale)

In sede di prima udienza, nella maggior parte dei giudizi di opposizione a decreto-ingiuntivo, l'opponente richiede la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso (delibazione sul fumus; *discovery* riforma Cartabia)

GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA

https://www.giustizia.bari.it/best_practices/GARANZIA%20VIZI%20COSA%20VENDUTA%203%20-TRIBUNALE%20BARI.pdf



Contratto di compravendita - inadempienze reciproche - azione monitoria per il saldo - vizi della cosa venduta: eccezione di inadempimento - istruttoria conclusa - alea sulla riconvenzionale

...segue CASO 7
Esempio proposta ex
art. 185 bis in materia
di opposizione a d.i.:
garanzia per vizi
(domanda
riconvenzionale)

Proposta formulata:

- compensazione di poste reciproche: corresponsione al creditore di minore somma onnicomprensiva (€10.000)
- compensazione delle spese di lite per esito complessivo

«- l'odierna opposta ALFA srl ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della somma di € 20.000, quale saldo del corrispettivo pattuito, di € 134.200, con la odierna opponente Beta srl, in relazione alla compravendita di un impianto usato, composto da n. 3 macchinari, in atti meglio specificato, stipulata in data V/VIII/XVIII, con garanzia di corretto funzionamento (decreto ingiuntivo n. XII/XXVIII del Tribunale di Bari);

- la parte acquirente, BETA srl, ha proposto opposizione avverso il provvedimento monitorio, ascrivendo il mancato pagamento del saldo di € 20.000,00 al malfunzionamento dell'impianto acquistato, seguendone una fitta corrispondenza via mail, dalla quale si ricava che la parte alienante, al fine di porre rimedio ai difetti del bene venduto, ha inviato alla BETA vari pezzi sostitutivi, anch'essi tuttavia pretesi come "non funzionanti o comunque inadonei a garantire il funzionamento"; sicché, ha spiegato domanda riconvenzionale pari a € 58.561,97, per danni derivanti dai presunti esborsi sostenuti per rendere l'impianto funzionante (affidamento della produzione ad azienda esterna; acquisto di accessori sostitutivi);

- comunque, risulta provato un effettivo malfunzionamento dell'impianto acquistato;

- ...- alla luce della documentazione esibita, è evidente l'alea istruttoria in punto di riferibilità causale...invero, non è dato comprendersi se i difetti che hanno portato agli esborsi per l'acquisto di pezzi sostitutivi siano legati a vizi esistenti ab origine (ovvero, sin dal momento della consegna) o, piuttosto, se costituiscano problematiche fisiologiche e connaturate alla normale usura di un macchinario industriale, peraltro già acquistato come usato»

LEVE CONCILIATIVE

- a) eccezione di inadempimento; prova certa del malfunzionamento dei macchinari (già usati) ma perdurante utilizzo della cosa viziata da parte della società acquirente, con usura ulteriore della stessa
- b) volontà conciliativa manifestata dalle parti
- c) evidente alea in punto eziologico all'esito dell'istruttoria circa la domanda riconvenzionale di danno (sproporzionata)
- d) contenimento del rischio economico e delle lungaggini processuali (tempi e costi)

CASO 8


Esempio proposta *ex*
art. 185 bis
in materia di
divisione ereditaria

ESIGENZE DEGLI EREDI NELLA DIVISIONE ORDINARIA

https://www.giustizia.bari.it/best_practices/06%20DIVISIONE%20ESIGENZE%20PERSONALI%20EREDI%20-%20TRIBUNALE%20TERAMO.pdf



localizzazione
in BDDC
(colonna
Successioni e
Comunioni/
Divisioni)



Divisione ordinaria - causa già in decisione - scelta del giudice di rimessione sul ruolo per tentare la strada conciliativa sulla base delle specifiche particolarità della fattispecie - presenza di progetto divisorio (art. 789 c.p.c.)

...segue CASO 8 Esempio proposta ex art. 185 bis in materia di divisione ereditaria

Proposta formulata:

- assegnazione a ciascun convivente dell'immobile rispondente alle rispettive esigenze, secondo le modalità tecniche indicate dal CTU
- divisione di pari valore delle somme accreditate sul conto corrente e degli oggetti di valore
- rinuncia alle reciproche domande di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione
- integrale compensazione delle spese

«nel caso in esame, nel corso della causa e finanche nelle comparse conclusionali sono emerse in via prioritaria, da un lato, l'esigenza abitativa dell'attore CAIO e, dall'altro lato, l'esigenza del convenuto CAIETTO di conservare l'utilizzo del piano terra dell'immobile, già adibito da anni ad autofficina; al di là di ogni altra ulteriore aspirazione manifestata nel corso di causa, quelle appena evidenziate sembrano apparire come le esigenze più stringenti delle parti; conseguentemente l'attribuzione del primo piano del compendio immobiliare (adibito a civile abitazione) all'attore CAIO e l'attribuzione del piano terra (già utilizzato come autofficina dal convenuto) al convenuto CAIETTO, secondo le modalità tecniche indicate dal c.t.u. nell'ipotesi divisionale n. 3 (si veda in particolare pag. 37 dell'elaborato peritale depositato) non soltanto avrebbe il vantaggio di soddisfare tali esigenze, ma avrebbe altresì il pregio di rispettare lo stato di fatto attuale del complesso immobiliare (del resto il c.t.u. ha evidenziato che la realizzazione di altre ipotesi divisionali comporterebbe la realizzazione di lavori consistenti); al di là del compendio immobiliare, gli ulteriori beni oggetto della domanda di divisione appaiono con tutta evidenza di facile divisione, essendo costituiti da denaro e oggetti di valore stimati dal c.t.u., i quali potrebbero facilmente essere divisi in parti uguali; rilevato inoltre che, nello spirito di conciliazione che deve animare una eventuale composizione della controversia, mediante deposizione dell'animosità che la caratterizza, le parti potrebbero rinunciare alle pretese reciprocamente azionate, aventi ad oggetto l'indennità di occupazione per l'utilizzo, in via esclusiva, che sarebbe stato effettuato da ciascuno dei conviventi su porzioni distinte del compendio immobiliare»

LEVE CONCILIATIVE

- a) per il compendio immobiliare: valorizzazione delle esigenze abitative e professionali dei conviventi sulla base del progetto di divisione del CTU; rispetto dello stato di fatto
- b) CTU sull'intero asse ereditario; agevole divisibilità, in parti uguali, del residuo patrimonio non immobiliare
- c) elisione delle reciproche poste indennitarie da occupazione



**Gli uomini costruiscono troppi muri
e mai abbastanza ponti
(Isaac Newton)**

09 novembre 1989



**La pace non è unità nella
somiglianza ma l'unità nella
diversità, nel confronto e nella
conciliazione delle differenze
(Michail Gorbačëv)**

Nelson Mandela e Frederik de Klerk,
premio Nobel per la pace 1993

**GIUSTIZIA COMPLEMENTARE:
LA CASISTICA
NEL CONTENZIOSO CIVILE.**

Casi pratici e praticità dei casi.

*GRAZIE
PER L'ATTENZIONE*

